

STRALCIO DAL VIGENTE REGOLAMENTO IMU, INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.58 DEL 12.11.2013

ARTICOLO 10-BIS EQUIPARAZIONI

1. Il Comune ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n.102, convertito in legge 28 ottobre 2013 n.124, equipara all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU, l'unità immobiliare e relativa pertinenza (esclusa quella classificata nella categoria catastala A/1, A/8, e A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale.
2. All'unità immobiliare sopra descritta viene applicato lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale con riferimento sia all'aliquota che alla detrazione. Allo stesso regime dell'abitazione sono soggette anche le eventuali pertinenze.
3. Nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo comma, può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
4. Tale agevolazione spetta alle seguenti condizioni:
 - a) il parente in questione (padre, madre, figlio, figlia) deve stabilire la residenza e dimorare di fatto nell'unità abitativa concessa in comodato;
 - b) la concessione del comodato deve essere comunicata all'ufficio tributi entro il termine di pagamento dell'imposta, indicando la relazione di parentela e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare concessa in comodato, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio;
 - c) l'applicazione dell'agevolazione è subordinata al possesso di attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare con indicatore non superiore ad euro 30.000,00.=;
5. L'equiparazione all'abitazione principale è applicata per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria.